

Regione Puglia

Proposta di Legge

D'iniziativa dei Consiglieri:

Domenico Lomelo

Carlo Madaro

Giovanni Valente

Oggetto:

"Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata — Disciplina dei parcheggi.

RELAZIONE

La presente proposta di legge risponde alla indifferibile esigenza di predisporre una serie sempre più ampia di interventi regionali, intesi ad integrare la regolamentazione generale, nella delicata materia della eliminazione e del superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Le leggi dello Stato hanno dettato " i principi generali, "mentre alle Regioni e ai regolamenti edilizi e norme tecniche di attuazione comunali è stato affidato il compito di articolare" una normativa di dettaglio", in modo che i vari livelli normativi si potessero integrare.

Pertanto, con la presente legge, si intende colmare un vero e proprio vuoto legislativo nella specifica materia della "disciplina dei parcheggi" nei condominii degli edifici di edilizia di uso residenziale abitativo privato.

Con la Circolare n. 4809 del 1968 a cura del Ministero dei LL.PP., la L.n.118 del 1971 ed il D.P.R. n. .384 del 1978, lo Stato cercò di sensibilizzare i vari livelli istituzionali, con il fine di intervenire in favore dei cittadini svantaggiati e disabili. Ma non furono raggiunti grandi risultati. Seguì nel gennaio 1989 la L. n.13 avente ad oggetto:

<Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati> integrata, nel giugno 1989, dal D.M. n.236 che racchiude la Regolamentazione per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici sovvenzionati ed agevolati, nonché degli edifici privati aperti al pubblico. Ulteriore, notevole contributo offrì la L. n.104 del 1992, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Fondamentale è l'art.24 : <Eliminazione delle barriere architettoniche> che ricorda tutte le leggi precedenti.

A differenza di altri paesi europei ed extraeuropei, la società italiana, pur in presenza di una serie di leggi, tra le più avanzate, nel suo insieme non ha ancora raggiunto un livello culturale ed una sensibilità civile sufficienti ad accettare integralmente il disabile, il problema handicap : ne fanno testimonianza casi di intolleranza, di insofferenza, di rigetto soprattutto da parte di " condominii che rifiutano" la concessione di permessi per opere atte a favorire la mobilità di un altro inquilino disabile e perfino la realizzazione di un semplice parcheggio riservato.

E così nonostante vi siano, nel nostro ordinamento leggi come la n.104/92 - legge quadro per l'integrazione e i diritti dei disabili,- o la legge n.13/89 in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, non esiste alcuna norma apposita che imponga ai condomini di riservare appositi spazi per il parcheggio delle autovetture dei disabili. Ne discende, pertanto, l'assoluta necessità di dettare "norme specifiche e dettagliate", al fine di ottenere che al disabile venga riservato un posto macchina in prossimità della propria abitazione, impedendo il perpetrarsi di "abusi " di ogni genere da parte dei condomini.

In conclusione, la presente legge, colmando un grave vuoto legislativo, pone la Regione Puglia all'avanguardia tra tutte le altre Regioni e nel nostro Paese.

ART. 1
(Finalità)

Per consentire l'accesso e l'agibilità da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale privata, si dovranno adottare interventi che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89; D.M. n.236/89; DPR n.503/96).

ART. 2
(Definizione di barriera architettonica)

Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

ART. 3
(Obiettivi e Soggetti beneficiari)

Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito, al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee e, in particolare la disciplina dei parcheggi e dei posti auto da riservare a cittadini con gravi difficoltà motorie (D.M. n.236/89, art. 4.2.3).

ART. 4
(Ambiti di intervento)

Le norme della presente legge si applicano a tutti i condomini degli edifici di edilizia di uso residenziale abitativo privato.

ART. 5
(Disciplina dei Parcheggi)

Nelle strutture esterne, come viali, spazi e cortili, aree di parcheggio, connesse agli edifici, dovranno essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 10, posti auto di larghezza non inferiore a m.3,20 e riservati ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità di una rampa d'accesso per disabili all'edificio.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura. (D.M.236/89, Capo IV, art.8.2.3)

ART. 6
(Specifiche funzionali e dimensionali)

I parcheggi per disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a m.1,30 ;
- lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;
- le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
- la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea ad un autoveicolo, che viene usato o che trasporta un disabile, devono essere le seguenti :

- larghezza minima: m.3,20
- lunghezza minima: m.5,00

Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere superati con scivoli aventi una pendenza non superiore all'8% per un dislivello compreso tra cm.2,5 e cm. 15.




Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali

ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica


HANDICAPINCIFRE

Questo sito fa parte del progetto "Sistema Informativo sull'Handicap" promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall'ISTAT. "Handicapincifre" fornisce dati statistici sui disabili in Italia.



Perché un sistema informativo sull'Handicap?

Guida al sito



English Version

ENTRA NEL SITO

Il sito rispetta le regole di accessibilità indicate dal CAST (Center for Applied Special Technology)




© ISTAT Istituto Nazionale di Statistica

*Mimo Leub
fior-verte
Cabo Meder*


HANDICAP INCIERE

Numero di percettori di prestazioni di Invalidità, importo complessivo in milioni di lire e importo medio in migliaia di lire delle prestazioni, per sesso e regione. Anno 1999

Regione di residenza	Maschi			Femmine			Maschi e Femmine		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
Piemonte	43.934	675.263	15.370	45.846	490.868	10.707	89.780	1.166.131	12.989
Valle d'Aosta	2.217	34.821	15.707	2.373	23.472	9.891	4.590	58.294	12.700
Lombardia	55.610	931.944	16.759	49.550	561.423	11.330	105.160	1.493.367	14.201
Trentino Alto Adige	7.143	102.845	14.398	7.343	73.183	9.966	14.486	176.027	12.152
Veneto	34.506	482.929	13.996	26.601	271.224	10.196	61.107	754.153	12.342
Friuli Venezia Giulia	12.109	175.462	14.490	12.854	129.585	10.081	24.963	305.047	12.220
Liguria	17.335	289.266	16.687	20.736	208.628	10.061	38.071	497.894	13.078
Emilia Romagna	43.025	643.180	14.949	52.488	548.640	10.453	95.513	1.191.819	12.478
Toscana	41.813	608.546	14.554	43.551	430.912	9.894	85.364	1.039.458	12.177
Umbria	14.732	201.894	13.704	14.270	140.444	9.842	29.002	342.337	11.804
Marche	31.283	386.336	12.350	32.181	310.840	9.659	63.464	697.176	10.985
Lazio	66.745	979.153	14.670	62.411	632.350	10.132	129.156	1.611.503	12.477
Abruzzo	27.733	321.058	11.577	26.093	246.128	9.433	53.826	567.185	10.537
Molise	9.414	100.417	10.667	9.649	91.201	9.452	19.063	191.618	10.052
Campania	99.648	1.280.300	12.848	84.288	829.203	9.838	183.936	2.109.503	11.469
Puglia	68.811	893.233	12.981	61.542	657.860	10.690	130.353	1.551.093	11.899
Basilicata	15.930	181.317	11.382	15.756	151.473	9.614	31.686	332.790	10.503
Calabria	43.865	512.024	11.673	43.677	437.969	10.027	87.542	949.993	10.852
Sicilia	106.408	1.318.209	12.388	69.913	684.007	9.784	176.321	2.002.216	11.356
Sardegna	38.750	492.414	12.707	30.731	303.430	9.874	69.481	795.844	11.454
Italia	781.011	10.610.611	13.586	711.853	7.222.840	10.147	1.492.864	17.833.448	11.946
Esteri	21.199	101.641	4.795	7.858	58.099	7.394	29.057	159.740	5.497
Non ripartibili	22	691	31.430	6	47	7.826	28	738	26.372
TOTALE	802.232	10.712.944	13.354	719.717	7.280.983	10.116	1.521.949	17.993.927	11.823



 ← Back



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consigliare il 19.05.02